

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1965

Provvedimenti di carattere finanziario in favore della gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone per l'approvazione è inteso a fronteggiare, sia pure parzialmente, la preoccupante situazione finanziaria della gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Detta gestione, infatti, pur presentando una certa situazione di pareggio alla data del 31 dicembre 1964, è venuta a trovarsi in condizioni particolarmente gravi e con una insostenibile situazione di cassa che si va aggravando di giorno in giorno per i seguenti motivi:

a) la posizione di pareggio al 31 dicembre 1964, come risulta dai dati del bilancio consuntivo, è stata conseguita, registrando sopravvenienze attive, di carattere straordinario ed a stralcio, per lire 31,7 miliardi, in ordine alle residue somme dovute dallo Istituto nazionale della previdenza sociale

per l'assistenza di malattia ai pensionati, e considerando all'attivo i crediti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nei confronti delle aziende morose nel pagamento dei contributi per un importo complessivo di circa 69 miliardi di lire di competenza, per circa 44 miliardi di lire dell'esercizio 1964 e per 25 miliardi circa degli esercizi precedenti.

Tale situazione debitoria, direttamente collegata a quella congiunturale dell'economia del Paese, nonostante le iniziative assunte anche sul piano legale dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il recupero dei suesposti crediti, tende oltretutto a cristallizzarsi per la impossibilità di ricorrere a quei provvedimenti che sarebbero invece necessari. D'altra parte, non è possibile neppure rifiutare le rateizzazioni, spesso molto lunghe, che vengono richieste;

b) il secondo aspetto, ancor più grave, in quanto attiene alla situazione di competenza, è determinato dal fatto che il bilancio di previsione dell'Istituto predetto per l'esercizio 1965 prevede un disavanzo di circa quaranta miliardi di lire che, sulla base delle risultanze al momento attuale, è da ritenere destinato ad aumentare sensibilmente.

Tengasi presente che alla data del 31 agosto 1965 la situazione di morosità dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nei riguardi delle Amministrazioni degli ospedali civili per il mancato pagamento di rette di degenza ammontava a ben 77 miliardi di lire.

I motivi che hanno determinato tale situazione sono da attribuire al costante e sempre maggiore aumento dei costi assistenziali, al quale non ha fatto riscontro un corrispondente incremento delle entrate; queste ultime, anzi, per effetto della minore occupazione registratasi nell'ultimo periodo, hanno subito una notevole contrazione rispetto al normale maggiore apporto derivante annualmente dagli aumenti di retribuzione.

Nel particolare caso dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è da tener presente poi che per numerose categorie di lavoratori la misura del contributo, stabilita in una quota fissa e perciò non suscettibile di aumento in relazione alla diversa entità della retribuzione, è invariata da diversi anni.

Tale è il caso degli apprendisti che dalle 172.918 unità del 1955 sono saliti, nel 1963, a 900 mila e per i quali la misura del contributo è rimasta invariata dal 1955, nella misura figurativa di lire 60 settimanali. Egualmente dicasi per i lavoratori della piccola pesca, per gli addetti ai servizi domestici e per i lavoratori agricoli.

Nonostante tale grave situazione, nuovi oneri sono stati imposti dalla legge senza alcuna controprestazione contributiva, come appunto si è verificato con la legge 23 giugno 1964, n. 433, con la quale è stato, fra

l'altro, prorogato da tre mesi ad un anno il periodo di copertura assicurativa contro le malattie in favore dei lavoratori sospesi dell'industria e con la legge 19 febbraio 1965, n. 31, per i lavoratori dell'edilizia sospesi o disoccupati.

In relazione a ciò non appare più differibile un intervento che valga ad incrementare le attuali entrate dell'Ente, in attesa che si possa provvedere all'adozione di particolari norme, in fase di studio, intese ad ovviare in maniera più completa agli squilibri che, per effetto dell'incremento dei costi assistenziali, caratterizzano l'assistenza sanitaria in genere.

A tal fine la disposizione contenuta nel disegno in esame devolve a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

a) il contributo dello Stato alla Cassa unica degli assegni familiari, di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, per l'adeguamento delle misure degli assegni familiari per i lavoratori agricoli.

L'impegno del Governo, di non aumentare in questo periodo gli oneri sociali, ma anzi di ridurre detti oneri, nel quadro dei provvedimenti di fiscalizzazione, ha suggerito di attingere alle fonti predette, già esistenti, dirottandone il gettito a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, senza pregiudizio per le gestioni da cui derivano;

b) il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni, applicato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961, numero 1443, in addizionale al contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, per la copertura dell'onere gravante sul Fondo stesso, fino alla data del 31 dicembre 1961, per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Il contributo dello Stato per il finanziamento degli assegni familiari dei lavoratori agricoli attiene, infatti, ad una gestione —

quella della Cassa unica degli assegni familiari — che, presentando una situazione di equilibrio, consente, senza determinare serie preoccupazioni, lo storno di detto contributo a favore di altra gestione.

L'addizionale dello 0,20 per cento, d'altra parte, ha ormai assolto il proprio compito avendo consentito di realizzare al 30 giugno 1965 un gettito (lire 35 miliardi circa) che è prossimo al limite di copertura dell'onere (circa lire 36 miliardi), per cui era stata istituita.

Con l'apporto di tali contributi, le entrate dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie verrebbero ad essere incrementate di circa 23 miliardi di lire annue.

Una quota del gettito di detti contributi viene attribuita alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano che, in base all'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, operano, in sostituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nelle dette provincie.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965, il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, numero 1176, a favore della Cassa unica per gli assegni familiari è devoluto, nella misura stabilita dalla legge 17 dicembre 1958, numero 1206, al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli in aumento del contributo dello Stato previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° luglio 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, numero 1338, applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, è dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

A far tempo dallo stesso periodo di paga l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponderà periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, senza spese, le somme corrispondenti al gettito del contributo addizionale di cui al precedente comma.

I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti, a cura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tra l'Istituto stesso e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli di dette provincie per quanto attiene al contributo di cui al primo comma, ed in relazione al numero complessivo degli assicurati per quanto concerne il contributo di cui al secondo comma.